

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 12 FEBBRAIO 1953

(92<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (N. 2787):

VIGIANI, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 1087
RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	1088

La riunione ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bolognesi, Bosco Lucarelli, Caso, Farina, Fiore, Grava, Macrelli, Mariani, Mazzoni, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Rocco, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane e Zelioli.

Interviene inoltre il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Rubinacci.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (N. 2787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vigiani.

VIGIANI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è al nostro esame non ha bisogno da parte mia di una illustrazione molto ampia, anche perchè come possiamo rilevare dalla relazione, questo disegno di legge ha avuto una lunga gestazione: l'argomento è stato trattato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per quanto si riferisce ai salariati e ai lavoratori dell'agricoltura, con la partecipazione dell'onorevole Ministro, e per quanto si riferisce agli impiegati, direttamente dalle Organizzazioni in sede sindacale. Gli accorgimenti e i miglioramenti derivati dalle lunghe trattative potete rilevarli dalla relazione. Si avrà un aumento della misura degli assegni familiari giornalieri per i lavoratori agricoli da lire 30 a lire 45 per ciascun figlio; da lire 32 a lire 37 per il coniuge; da lire 20 a lire 30 per ciascun genitore. Si tratta di aumenti molto modesti, tanto che la stessa relazione ci avverte

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

92ª RIUNIONE (12 febbraio 1953)

che a decorrere dal 1° luglio 1953 sarà provveduto con successivo esame, necessario per la ricerca dei fondi, che in questa particolare materia è certamente un po' laborioso, ad un ulteriore adeguamento degli assegni in modo da elevarli in tali nuove misure: per ciascun figlio a lire 60; per il coniuge a lire 50; per ciascun genitore a lire 40. Questo per quanto si riferisce ai lavoratori dell'agricoltura.

Per quanto riguarda gli impiegati della agricoltura con l'accordo che fu stipulato il 14 ottobre 1952 gli assegni familiari, sempre a decorrere dal 1° luglio 1952 si sono elevati a lire 110 per ciascun figlio, a lire 70 per il coniuge e a lire 55 per ciascun ascendente.

Per le continue e giuste pressioni delle Organizzazioni sindacali, dato che la categoria degli agricoltori è l'unica che non abbia aumentato gli assegni familiari contrariamente a molte altre, la richiesta di viva sollecitudine nella approvazione di questa legge ci fa superare anche il desiderio di presentare degli emendamenti. In considerazione della viva attesa che vi è nella categoria dei dipendenti dell'agricoltura ritengo che non ci sia altro da fare che approvare il disegno di legge così come ci viene presentato.

**RUBINACCI**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rimetto alla relazione, sottolineando l'urgenza, perchè in questi giorni sono in via di formazione i ruoli per l'esazione dei nuovi contributi.

**PRESIDENTE**. Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui dò lettura:

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella *B* allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista per gli impiegati dalla tabella *B* allegata alla presente legge è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Gli assegni familiari nella maggior misura prevista dalla allegata tabella *B* per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un numero di giornate corrispondenti alla metà di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capo-famiglia.

Per lo stesso anno 1952, il contributo previsto dalla allegata tabella *B* per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia è applicato mediante una addizionale al contributo per gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1952, n. 360, di lire 10,50 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Do quindi lettura dell'annessa tabella *B*:

## TABELLA B.

ASSEGNI FAMILIARI  
E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'AGRICOLTURA

## A) ASSEGNI GIORNALIERI.

(Da corrispondersi: 1° per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2° per i salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore a un anno, ed assimilati, in ragione del numero delle giornate che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3° per gli obbligati o braccianti fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro contrattualmente assegnate; 4° per gli avventizi o giornalieri di campagna addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione del numero complessivo delle giornate di presunta occupazione accertate o accertabili annualmente in ciascuna provincia nei loro riguardi, a norma degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e della ripartizione da effettuarsi fra le quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 del predetto regio decreto e successive modificazioni).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili . . . . .	45	37	30
Impiegati . . . . .	110	70	55

## B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

## Categorie:

avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti e non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili: misura L. 70 per giornata di lavoro;

impiegati: misura 22 per cento sulla retribuzione lorda.

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

La riunione termina alle ore 10.